

Definizione dei concetti

Prodotti cosmetici: prodotti di bellezza.

1 Limiti di validità

Queste norme per un settore specifico si basano sulle Direttive per i marchi regionali, Sezione A, Direttive generali e regolano i criteri per i requisiti da applicare ai prodotti cosmetici. L'azienda si trova nella regione di riferimento del marchio regionale. Il valore aggiunto avviene nella regione di riferimento.

2 Obiettivo

Con i presenti requisiti si stabilisce uno standard per i prodotti cosmetici della regione definita dal marchio regionale. Essi definiscono origine, qualità e valore aggiunto dei prodotti cosmetici.

3 Requisiti relativi all'origine dei materiali

3.1 Direttive per i prodotti non composti e per i prodotti composti

Di principio sono valide le norme dettate dalla legge (RS 817.03.31). Per i prodotti non composti gli ingredienti devono provenire al 100% dalla regione di riferimento. Per i prodotti composti, i seguenti ingredienti devono provenire all'80 % dalla regione (sono decisivi il peso o il volume), rispettivamente dalla Svizzera.

- Oli e grassi provenienti da piante coltivate in Svizzera
- Siero di latte, latte o altri prodotti del latte (regione)
- Estratti ed essenze di piante coltivate in Svizzera o che crescono spontaneamente nella regione
- Sale (Svizzera)
- Zucchero di barbabietola (Svizzera)
- Cera d'api (regione)
- Grasso di lana (Svizzera, regione)
- Acqua (regione)

Qualora gli oli, i grassi, la cera d'api e il grasso di lana non fossero disponibili nella quantità necessaria e nella qualità richiesta nella regione di riferimento, possono provenire dalla Svizzera.

3.2 Sostanze e processi non consentiti

Non possono essere utilizzati ingredienti più piccoli di 100 nanometri (rilevante solo per prodotti di protezione solare e pomate protettive). I prodotti non possono essere testati su animali.

Non possono essere utilizzati i seguenti ingredienti: oli minerali / derivati del petrolio, glicole propilenico, glicole etilenico e sostanze ricavate da animali (ad eccezione del grasso di lana e del grasso di marmotta cacciata).

4 Requisiti relativi al valore aggiunto dei prodotti

Il valore aggiunto deve essere generato per almeno i 2/3 nella regione di riferimento. Se una fase della lavorazione si svolge fuori dalla regione di riferimento, perché non ci sono possibilità di lavorazione nella regione, è necessario ottenere l'autorizzazione dal titolare del marchio regionale.

5 Obbligo di controllo e certificazione

Di principio sono validi i requisiti relativi al controllo e alla certificazione esposti nella Sezione A, capitolo 7. Il titolare del marchio regionale può stabilire, nel caso dei prodotti cosmetici, se il controllo deve essere svolto dallo stesso titolare del marchio regionale, invece che da un ente di controllo indipendente. L'assegnazione del marchio regionale in questo caso avviene tramite il titolare del marchio regionale.

6 Entrata in vigore e modifiche delle direttive

Queste direttive sono state elaborate e applicate dal Consiglio direttivo di alpinavera il 22.03.2016.